DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Art. 11

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute

Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,».

Versione in vigore dal 14 luglio 2018, non più in vigore dal 12 agosto 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese
Estremi	Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
Capo	IV — Misure in materia di semplificazione fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-dignita-dei-lavoratori-e-delle-imprese/art-11-disposizioni-in-materia-di-invio-dei-dati-delle-fatture-emesse-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it